



**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA CAPITOLINA**

(SEDUTA DEL 21 OTTOBRE 2015)

L'anno duemilaquindici, il giorno di mercoledì ventuno del mese di ottobre, alle ore 16,40, nella Sala delle Bandiere, in Campidoglio, si è adunata la Giunta Capitolina di Roma, così composta:

1 MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA.....	<i>Sindaco</i>	8 LEONORI MARTA.....	<i>Assessore</i>
2 CAUSI MARCO.....	<i>Vice Sindaco</i>	9 MARINELLI GIOVANNA.....	“
3 CATTOI ALESSANDRA.....	<i>Assessore</i>	10 MARINO ESTELLA.....	“
4 CAUDO GIOVANNI.....	“	11 PUCCI MAURIZIO.....	“
5 DANESE FRANCESCA.....	“	12 ROSSI DORIA MARCO.....	“
6 DI LIEGRO LUIGINA.....	“	13 SABELLA ALFONSO.....	“
7 ESPOSITO STEFANO.....	“		

Sono presenti l'On.le Sindaco, il Vice Sindaco e gli Assessori Cattoi, Caudo, Danese, Di Liegro, Leonori, Marinelli, Marino, Pucci, Rossi Doria e Sabella.

Partecipa il sottoscritto Segretario Generale Avv. Serafina Buarnè.

(O M I S S I S)

Deliberazione n. 335

Approvazione delle “Linee Guida per la Progettazione e Realizzazione dei Servizi per il Diritto di Visita e Relazione”.

Premesso che la legge 8 novembre 2000, n. 328, “Legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” prevede all'art. 16, comma c), azioni di valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari anche attraverso “servizi formativi ed informativi di sostegno alla genitorialità”;

Che la legge 10 dicembre 2012, n. 219 “Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali” che trova concreta attuazione nel Decreto Legislativo del 28 dicembre 2013 n. 154 “Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a cura dell'art. 2 della legge del 10 dicembre n. 219” che ha introdotto tra l'altro, il concetto di “responsabilità genitoriale ed il suo esercizio” in sostituzione della potestà genitoriale, conferendo, tra l'altro, alcune competenze al Tribunale Ordinario rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio;

Che la medesima norma (art. 55 “Introduzione degli articoli da “337-bis a 337-octies del codice civile”) prevede che, nell'interesse del minore, sia garantito il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori”;

Che, inoltre, gli articoli 342-bis e 342-ter del c.c. (inseriti dalla L. 4 aprile 2001 n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”) normano le disposizioni afferenti gli ordini di protezione contro gli abusi familiari e possono prevedere anche “l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare,

nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattati”;

Considerato che la L. 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza Legge” ha contribuito a promuovere lo sviluppo di servizi e interventi rivolti alle famiglie per il superamento delle difficoltà relazionali quali, tra gli altri, anche quelli per il diritto di visita e di relazione;

Che il diritto di visita e di relazione, dunque, è stato riconosciuto dalla normativa come il diritto in capo a ciascuno dei genitori, di conservare il proprio rapporto affettivo ed educativo con il minore e che può essere escluso o limitato soltanto in casi particolari, accertati giudizialmente a seconda delle circostanze del caso concreto e soltanto laddove si ravvisi potenziale lesione dell'equilibrio psicofisico del minore nel momento in cui venga concessa la visita ad uno dei due genitori;

Che al fine di confrontare le diverse metodologie utilizzate dai servizi sociali territoriali nell'organizzare i servizi per il “diritto di visita e di relazione” è stato costituito un Tavolo di Lavoro formato da operatori sociali dei Municipi e degli Organismi del Terzo Settore;

Che dal confronto tra le varie esperienze è maturata l'esigenza di elaborare delle Linee Guida rappresentative della cornice entro cui coniugare i tratti comuni e fondanti, condivisi dai Servizi Sociali presenti nel territorio di Roma Capitale, al fine di uniformare alcuni profili procedurali e disciplinari aspetti di dettaglio nei procedimenti di esecuzione di provvedimenti della magistratura;

Valutata la necessità, dunque, di sottoporre all'approvazione della Giunta Capitolina le “Linee Guida per la Progettazione e Realizzazione dei Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione” di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, al fine di garantire:

- specificità, uniformità e qualità degli interventi nell'ambito cittadino, funzionali al mantenimento e/o recupero della relazione tra figli e genitori non conviventi nel rispetto dei loro bisogni e delle loro esigenze;
- supporto metodologico al lavoro degli operatori, nell'adempimento dei provvedimenti emessi dall'Autorità Giudiziaria;

Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto lo Statuto, di Roma Capitale approvato con deliberazione Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;

Atteso che in data 13 ottobre 2015 il Direttore della Direzione Servizi alla Persona e Integrazione socio-sanitaria, quale responsabile del Servizio, ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: G. Baroncelli”;

Preso atto che in data 13 ottobre 2015 il Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute ha attestato, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera i e j) del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, come da dichiarazione in atti, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di

discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to.: S. Giulioli;

Che sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;


LA GIUNTA CAPITOLINA

per quanto espresso in narrativa

DELIBERA

di approvare le “Linee Guida per la Progettazione e Realizzazione dei Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione” di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE
DEI SERVIZI PER IL DIRITTO DI VISITA E
RELAZIONE**



INDICE

Premessa	2
1. Quadro normativo.....	2
2. Definizione generale del servizio.....	5
3. Obiettivo	5
4. Differenti denominazioni del servizio	6
5. Gli ambiti di intervento.....	6
6. Utenza	7
7. Sistemi coinvolti.....	7
8. L'operatore e la sua funzione	8
9. La supervisione	9
10. Il setting.....	9
11. Realizzazione dell'intervento.....	9
Procedure operative	12
ALLEGATO 1 – Scheda Invio	

Premessa

Nel 2009 si è costituito un tavolo di lavoro formato da operatori sociali dei Municipi e del terzo settore, impegnati nei *Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione* nel territorio di Roma Capitale, al fine di promuoverne una specifica cultura, creare occasioni di confronto e scambio sulle metodologie utilizzate, far emergere le buone prassi nell'interesse dei cittadini, dei Servizi Sociali, della Magistratura e degli Enti privati coinvolti.

Dal confronto tra le varie esperienze in essere, è maturata l'esigenza di creare delle Linee Guida che rappresentino la cornice entro cui coniugare i tratti comuni e fondanti e le finalità condivise dei servizi per il diritto di visita e di relazione presenti sul territorio con le differenti caratteristiche di ciascuno di essi.

1. Quadro normativo

Non vi è dubbio che il lavoro svolto dagli operatori nei servizi per il diritto di visita e di relazione sia inquadrato all'interno di una cornice giuridica. È, dunque, auspicabile che gli operatori che lavorano in questo settore siano consapevoli dei diversi aspetti normativi che contestualizzano l'esperienza che le famiglie e i minori affrontano in tali servizi.

Le norme di tipo generale sanciscono diritti e doveri attribuiti al ruolo di genitore, l'art.30 della Costituzione sancisce che: "È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori dal matrimonio" e che "Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti".

In una legislazione più recente, si avverte un approccio diverso alla tematica minorile che riflette lo sviluppo della cultura dei diritti dell'infanzia propria di questi tempi. Il minore infatti assume, nelle enunciazioni legislative, il ruolo di soggetto attivo, non solo titolare di diritti, ma con un suo interesse specifico che deve essere considerato preminente in tutte le decisioni che lo riguardano.

In questo senso vanno richiamate la *Convenzione sui Diritti del Fanciullo*, siglata a New York il 20 novembre 1989 e la *Convenzione Europea sull'Esercizio dei Diritti dei Fanciulli*, siglata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrambe ratificate con legge dello Stato Italiano, rispettivamente L.176/91 e L.77/03. In particolare l'art. 3 §1 della L.176/91 sancisce che "In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente" ed il successivo art. 9 invita gli stati a rispettare "il diritto del fanciullo, separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo".

L'art. 3 della Convenzione Europea stabilisce il diritto del fanciullo ad essere informato e il diritto di esprimere la propria opinione, che deve essere tenuta in debita considerazione nelle procedure, dinanzi ad un'autorità giudiziaria, che lo riguardano, ivi comprese (art.1,§3) quelle in materia familiare, in particolare relative all'esercizio delle responsabilità del genitore, soprattutto per quanto riguarda la residenza ed il diritto di visita.

In questo breve *excursus* dobbiamo ricordare, inoltre, le fonti normative nazionali che, soprattutto negli ultimi anni, hanno introdotto numerose modifiche all'assetto giuridico del Codice Civile in materia di genitori e figli.

Gli articoli 330, 333, 334 del C.C. enunciano gli interventi che possono essere attivati nel caso di un non corretto esercizio della "potestà genitoriale". Inoltre individua i diversi ruoli istituzionali, le procedure per l'accertamento della situazione di abbandono di un minore e i conseguenti interventi a suo favore, attraverso le prescrizioni ai familiari – che possono essere obbligazioni positive o limitative -, gli istituti dell'affidamento e dell'adozione.

L'art. 155 C.C. (modificato dalla L.54/2006 "Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli") stabilisce che "anche in caso di separazione personale dei genitori, il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

Gli articoli 317 e 317 bis C.C. stabiliscono la competenza dell'autorità giudiziaria in caso di conflitto tra i genitori nelle situazioni di separazioni di fatto, legali e divorzio.

Gli articoli 342 bis e 342 ter C.C. (inseriti in attuazione della L.154/2001 "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari") normano la disposizione di ordini di protezione contro gli abusi familiari e possono prevedere, oltre all'allontanamento dalla casa familiare del genitore o convivente che ha tenuto una condotta pregiudizievole, anche l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare.

La L.184/1983, modificata successivamente dalla L.476/1998 e dalla L.149/2001, stabilisce il diritto del minore a crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia e che le istituzioni (stato, regioni, enti locali), nell'ambito delle proprie competenze, sostengano i nuclei familiari a rischio.

Da ultimo, ma di grande rilievo, la modifica del quadro normativo su esposto operata con la L. 219/2012 recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali" che trova l'attuazione nel decreto legislativo n. 154/2013 "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione a cura dell'art. 2 della legge del 10 dicembre n. 219".

Tale normativa ha introdotto il concetto di "responsabilità genitoriale ed il suo esercizio" in sostituzione della potestà genitoriale. Inoltre ha conferito alcune competenze al Tribunale Ordinario rispetto ai figli nati fuori dal matrimonio.

Dalla normativa sopra richiamata, si evince che gli interventi che riguardano le relazioni familiari e, in particolare, quelli relativi alle funzioni genitoriali dei quali ci si occupa nei servizi per il diritto di visita e di relazione, presenteranno caratteristiche diverse a seconda della gravità e della disfunzionalità della relazione genitori-figli.

L'obbligatorietà e il livello di protezione dell'intervento saranno direttamente proporzionali alla disfunzionalità del sistema familiare; in particolare, prescrizioni sulle modalità di frequentazione genitori-figli, osservazione delle relazioni, etc., vengono definite da provvedimenti della Magistratura nell'ambito del quadro di norme appena esposto.

Per quanto riguarda, invece, gli aspetti organizzativi del servizio, il D.P.R. n. 616/1977 va considerato in relazione alle funzioni relative all'organizzazione e all'erogazione di interventi socio-assistenziali: tra questi, le funzioni in favore di minorenni soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nell'ambito della competenza amministrativa e civile che, in ottemperanza ai dettami costituzionali, sono state trasferite alle Regioni e attribuite ai Comuni, i cui compiti sono ridefiniti dalla successiva Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, la L.328/2000. Anche la L. 285/1997 "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza" ha contribuito ad avviare servizi ed interventi rivolti alle famiglie per il superamento delle difficoltà relazionali quali, tra gli altri, anche quelli per il diritto di visita e di relazione.

Va inoltre ricordato che, per quanto attiene ai rapporti tra genitori e figli, la Corte Europea ha più volte ribadito che "il reciproco godimento da parte del genitore e del figlio della reciproca compagnia costituisce un elemento fondante della vita familiare" e che "il figlio ed il genitore non affidatario hanno il diritto di mantenere e sviluppare i rapporti di fatto anche dopo la rottura dell'unione tra genitori".

2. Definizione generale del servizio

Il servizio si presenta come una struttura specialistica, finalizzata al mantenimento e/o al recupero di relazioni tra figli e genitori non conviventi nel rispetto dei loro bisogni e delle loro esigenze nell'ambito del conflitto genitoriale o di altre situazioni che compromettono il rapporto genitore non convivente/figlio.

In senso più ampio, il servizio opera nell'ottica del mantenimento e/o recupero di tutte le relazioni familiari rilevanti nell'evoluzione di un bambino, come possono essere quelle con i fratelli, con i nonni, gli zii o, comunque, con figure di riferimento con le quali il bambino abbia costruito, o possa essere aiutato a costruire, un legame affettivo significativo.

3. Obiettivo

Il servizio ha come funzione principale quella di favorire e sostenere la relazione genitore/figlio, nell'ambito della garanzia del bambino separato da uno o da entrambi i genitori a mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare con entrambi i

genitori, salvo quando ciò è contrario al maggior interesse del bambino (Convenzione dei Diritti dell'Infanzia O.N.U., art. 9).

Il servizio, per garantire la propria neutralità, non effettua consulenze valutative rispetto alle capacità genitoriali. Si tratta, tuttavia, di un contesto privilegiato per l'osservazione e la valutazione delle relazioni durante gli incontri genitori-figli, con l'obiettivo di fare emergere e sostenere eventuali risorse.

4. Differenti denominazioni del servizio

I servizi per il diritto di visita e di relazione di Roma Capitale sono variamente indicati come:

- spazio neutro
- spazio protetto
- spazio d'incontro
- incontri protetti.

In tutte le situazioni l'attenzione è rivolta al bambino inteso come l'essere più fragile all'interno di relazioni familiari altamente problematiche o comunque disfunzionali.

Tali denominazioni evidenziano tre caratteristiche principali, trasversali e comuni agli interventi, lo **spazio** si costituisce come prerequisito che rimanda al concetto di tempo e di luogo:

- 1) la **neutralità** considerata come una caratteristica indispensabile intrinseca allo spazio che deve essere sentito come "non di parte", né con l'uno, né con l'altro genitore, piuttosto accanto ai figli nella ricerca di un diverso equilibrio delle relazioni familiari in crisi;
- 2) l'**incontro** è la finalità del servizio stesso, cioè il recupero e/o il mantenimento della relazione genitore non convivente/figlio;
- 3) la **protezione** è intesa nella doppia accezione di protezione della relazione genitore/figlio dal conflitto genitoriale e di protezione del minore dai comportamenti pregiudizievoli dei genitori nei suoi confronti.

5. Gli ambiti di intervento

Ciò che accomuna gli interventi è la tutela del diritto del bambino a mantenere la relazione con i genitori, il denominatore comune degli interventi è l'avvenuta interruzione della frequentazione tra figli e genitore non convivente.

L'accento può essere posto:

- sul recupero e mantenimento della relazione tra un figlio e un genitore, laddove è il conflitto tra le figure genitoriali l'ostacolo principale alla continuità della relazione stessa.

In questo caso è la relazione figlio/genitore non convivente ad essere "protetta" dal conflitto genitoriale.

Lo spazio si connota come un servizio di appoggio, tutela, accompagnamento e sviluppo della relazione figlio/genitori.

Diventa un campo "neutro" rispetto al conflitto in cui ognuno può sperimentarsi e riacquistare il giusto ruolo e la giusta posizione all'interno di una riorganizzazione familiare.

- Sull'esigenza di protezione del minore, laddove sono i comportamenti di uno o di entrambi i genitori ad arrecare "grave pregiudizio" alla sua integrità fisica o psichica. In questo secondo caso la "protezione" assume il significato di garantire al bambino la possibilità di un incontro "sicuro" con genitori che hanno agito comportamenti dannosi nei suoi confronti (incuria, maltrattamento, abuso) e/o verso i quali la Magistratura ha emesso un decreto limitativo della responsabilità genitoriale in misura più o meno incisiva.

6. Utenza

Il servizio, fermo restando le disposizioni della Magistratura, accoglie situazioni familiari in cui:

- il minore rischia di perdere il contatto con un genitore, nel caso di genitori separati o divorziati;
- Il minore debba veder garantito il diritto al mantenimento della relazione, nel caso di genitori con limitazione o sospensione della responsabilità genitoriale;
- il minore debba veder garantito il diritto al mantenimento della relazione, nel caso di genitori con problematiche particolari;
- il minore sia in affidamento familiare e si ravvisi la necessità di mantenere la relazione con i genitori naturali in una situazione protetta;
- il minore non abbia mai costruito una relazione con il genitore naturale, o tale legame sia stato totalmente interrotto;
- Il minore rischi di perdere il contatto con figure adulte di riferimento con le quali abbia costruito un legame affettivo significativo.

7. Sistemi coinvolti e lavoro di rete

Nell'ecosistema in cui si verifica lo sviluppo del bambino, i servizi per il diritto di visita si pongono in connessione con altri sistemi specifici (es. scuola, servizio sociale affidatario, famiglia, etc.) già attivi come risorsa necessaria a favorire il raggiungimento degli obiettivi evolutivi del minore. Tale connessione è comunque caratterizzata,

nell'ambito dell'autonomia propria di ogni microsistema, da una precisa differenziazione rispetto agli altri sistemi coinvolti.

Nello spazio, infatti, si realizza un'esperienza, impossibile altrove, guidata dagli operatori con metodi specifici che la rendono differente da altre esperienze come la psicoterapia o gli interventi di sostegno ai genitori o la mediazione familiare.

Intorno al nucleo familiare, in favore del quale si attiva l'intervento, ruotano i sistemi che a diverso titolo si occupano di esso:

- **Sistema inviante:**
 - Servizio Sociale (ASL e Municipio) su incarico della Magistratura (Tribunale per i Minorenni e Tribunale Ordinario) relativo all'attivazione di servizio di visita e di relazione;
 - Servizio Sociale (*referente*) nell'ambito delle proprie competenze;
- **Sistema familiare coinvolto** (genitori, fratelli, nonni, zii o, comunque, figure di riferimento per il minore);
- **Equipe del servizio** (attuatore dell'intervento)
- **Altri servizi socio-sanitari o educativi che si occupano a vario titolo del nucleo familiare per proprie competenze e specificità** (scuola, servizio sociale affidatario, ASL, etc.).

La logica di intervento tra i vari sistemi è quella di rete, caratterizzata da:

- raccordo tra i vari interventi;
- comunicazione chiara, coerente e condivisa;
- monitoraggio dell'intero sistema familiare;
- miglioramenti dell'efficacia dei singoli interventi.

8. L'operatore e la sua funzione

Gli operatori garantiscono la facilitazione della comunicazione intersoggettiva, che caratterizza le relazioni umane come empatiche e reciproche.

Al contempo gli operatori garantiscono una competenza nell'ambito della psicologia dell'età evolutiva, che consente di organizzare l'esperienza in un contesto coerente con le fasi di sviluppo del bambino.

I servizi per il diritto di visita e di relazione del territorio si avvalgono delle seguenti figure professionali: psicologi, assistenti sociali, educatori professionali.

L'organizzazione del servizio prevede la presenza di almeno due operatori. Questa duplice presenza permette di rispondere in modo differenziato e coordinato a diverse esigenze:

- accoglienza degli incontranti;
- osservazione (delle relazioni diadiche e dell'intero sistema coinvolto);
- tutela delle relazioni del minore con gli adulti coinvolti;
- sicurezza del contesto;
- accompagnamento delle figure coinvolte nel percorso di recupero e/o mantenimento delle loro relazioni.

In tale maniera, gli attori coinvolti possono trovare negli operatori delle figure di riferimento che li sostengano nelle diverse fasi del percorso. La diversificazione dei ruoli diventa una risorsa nella facilitazione del percorso.

9. La supervisione

La supervisione è auspicabile data la delicatezza degli interventi e, il coinvolgimento emotivo, degli operatori che li mettono in atto.

Un primo tipo di supervisione è quello della *co-visione* fra pari. Essa può svolgersi regolarmente, durante le riunioni d'équipe, ed è volta al sostegno reciproco e a favorire la riflessione rispetto a comportamenti che possono indicare uno "scivolamento" di contesto e una perdita di neutralità.

Sarebbe auspicabile, per tutti gli operatori, usufruire della supervisione di esperti non coinvolti nei percorsi di intervento. In questo caso, oltre alla possibilità di una riflessione sul processo dell'intervento, viene offerta la possibilità di una connessione fra teoria e prassi che salvaguardi gli operatori dal rischio del *burn out*. La supervisione da parte di esperti esterni facilita, così, la riflessione e garantisce l'aggiornamento permanente.

10. Il setting

Gli ambienti dei servizi per il diritto di visita e di relazione, coerentemente con gli obiettivi che questi si prefiggono, sono organizzati in modo tale da ricreare il più possibile contesti familiari o comunque un luogo che predisponga al gioco e alla condivisione.

La strutturazione degli ambienti prevede la possibilità di osservazione da parte degli operatori, mediante specchi unidirezionali, videocamere o divisori. Ciò garantisce, anche, ove previsto e in determinati casi o fasi specifiche dell'incontro, un'interazione tra genitore incontrante e figli più libera dalla diretta presenza fisica dell'operatore.

11. Realizzazione dell'intervento

L'organizzazione degli interventi prevede diverse fasi che, al di là delle caratterizzazioni di ogni specifica realtà territoriale, possono essere così riassunte:

Fase preliminare

- Valutazione motivazionale e di fattibilità dell'intervento da parte del servizio inviante.
- Definizione dell'intervento con il Servizio inviante e organizzazione congiunta di un progetto individuale condiviso; nel progetto vengono definiti tempi, obiettivi e modalità d'intervento.
- Individuazione del responsabile del procedimento nell'ambito del competente servizio sociale e del responsabile dell'eventuale soggetto attuatore dell'intervento.
- Colloqui preliminari, con l'adulto accompagnante e l'adulto incontrante, finalizzati alla valutazione della motivazione e alla presentazione del servizio e del regolamento dello stesso; incontri di conoscenza tra gli operatori incaricati del caso e il minore e familiarizzazione del minore con la struttura.

Realizzazione degli Incontri

La realizzazione degli incontri prevede varie fasi. La successione temporale delle fasi sotto elencate mantiene un carattere di flessibilità rispetto all'ordine degli arrivi e delle transizioni, in ragione delle diverse organizzazioni e/o metodologie dei singoli servizi, nonché di una flessibilità propria di ogni singola situazione e dell'intervento ritenuto necessario:

- arrivo dell'adulto incontrante; preparazione, con l'operatore, all'accoglienza del figlio;
 - arrivo del bambino con l'adulto accompagnante;
 - accompagnamento del minore nella stanza d'incontro;
 - incontro tra l'adulto e il bambino alla presenza dell'operatore a sostegno della relazione; la presenza dell'operatore è rimodulata nelle varie fasi dell'intervento secondo l'andamento degli incontri e il livello di autonomia acquisita;
 - conclusione dell'incontro; accompagnamento del bambino dal genitore accompagnante;
- si possono prevedere brevi colloqui di restituzione con l'adulto accompagnante, con l'adulto incontrante e con il minore;
- registrazione dell'incontro utilizzando schede di monitoraggio, diari o altro materiale appositamente predisposto.

Conclusione dell'intervento

Gli interventi effettuati possono chiudersi in due modi:

- Conclusione per raggiungimento dell'obiettivo;
- Interruzione.

I servizi per il diritto di visita e di relazione definiscono i tempi e le modalità di conclusione dell'intervento in accordo con il servizio inviante dopo aver effettuato, insieme ad esso, le verifiche sugli obiettivi raggiunti.

L'interruzione dell'intervento può essere determinata:

- dal rifiuto dell'adulto incontrante ad accettare vincoli e limitazioni del mandato;
- dal comportamento di uno o entrambi i genitori, quando questo sia ritenuto pregiudizievole per il minore;
- dal rifiuto del minore ad accettare di incontrare il genitore incontrante;
- da situazioni particolari di disagio personale del genitore incontrante;
- da fattori esterni che compromettano la continuità nella ricostruzione della relazione genitore incontrante/figlio (es.: carcerazione, trasferimento in altra città, nuovo decreto del Tribunale, etc.).

È auspicabile non protrarre incontri che hanno raggiunto gli obiettivi prefissati o, ancor più importante, incontri dove le dinamiche disfunzionali restano invariate durante tutto il percorso.

Procedure operative dei Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione

PRIMA FASE: INVIO del caso

La scheda d'invio, da parte del servizio sociale referente del caso, per l'attivazione del servizio per il diritto di visita e di relazione, deve prevedere l'acquisizione di alcune informazioni, come da scheda allegata. La scheda è inviata al responsabile del procedimento.

SECONDA FASE: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILE del procedimento

Nell'ambito di ciascun servizio inviante (*referente*), viene individuato un Responsabile del procedimento che sottoscrive, unitamente all'operatore incaricato, il Progetto d'intervento, la relazione conclusiva e tutta la documentazione afferente allo stesso. All'interno dell'Equipe del servizio, viene individuato il responsabile dell'attuazione dell'intervento, tra gli operatori incaricati dal soggetto attuatore.

Per responsabile del procedimento del servizio inviante s'intende la P.O. che sovrintende al servizio per il diritto di visita e relazione.

TERZA FASE: ATTIVAZIONE dell'intervento

Si prevede, in questa fase, l'organizzazione di un primo incontro di rete per la definizione del progetto d'intervento tra il servizio inviante (*referente*) e il servizio per il diritto di visita e di relazione (*attuatore*).

Dopo questo momento, il servizio attuatore si attiva secondo la metodologia indicata al precedente punto 11 ("Realizzazione dell'intervento").

Seguirà, a questo punto, l'accettazione, mediante sottoscrizione, della "modalità di esecuzione del servizio" tra il competente servizio per il diritto di visita e di relazione e i genitori (adulto "incontrante" e adulto "accompagnante"), preceduto dalla consegna di un "Disciplinare di servizio". Sarà cura del servizio attuatore predisporre il Disciplinare, comprensivo dei seguenti elementi:

DISCIPLINARE DI SERVIZIO

- 1) Organizzazione e funzionamento del servizio
- 2) Indicazioni e modalità di comportamento a protezione dei minori
- 3) Motivazione dell'interruzione degli incontri (come da paragrafo "Conclusione dell'intervento" di cui all'art. 11)

Sarà, sempre, compito dello stesso servizio, formalizzare la modalità di esecuzione del servizio con i seguenti elementi:

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- 1) Inizio dell'intervento
- 2) Cadenza degli incontri
- 3) Orario e modalità di svolgimento dell'incontro

- 4) Sottoscrizione della Modalità di esecuzione del servizio da parte del responsabile del procedimento, del responsabile dell'Equipe del servizio e dei genitori (incontrante e accompagnante).

QUARTA FASE: MONITORAGGIO dell'intervento

A questo punto del percorso, si inoltrerà al servizio inviante una comunicazione scritta di avvio dell'intervento con previsione di una riunione tra i servizi, di verifica, sull'andamento degli incontri, indicativamente dopo due mesi dall'avvio. A questa prima verifica, seguiranno incontri periodici di aggiornamento tra i servizi coinvolti.

QUINTA FASE: CONCLUSIONE dell'intervento

In questa fase finale, il servizio per il diritto di visita e di relazione fornirà al servizio inviante una relazione scritta di conclusione dell'intervento, comprendente osservazioni, informazioni e eventuali indicazioni sul percorso effettuato.

Servizi per il Diritto di Visita e di Relazione

(Mittente)

Intestazione Servizio Inviante

(Destinatario)

Responsabile Servizio per il Diritto di
Visita e di Relazione

Municipio

SCHEDA INVIO

Servizio inviante: _____

Operatore referente del caso: Cognome _____ Nome _____

Tel. _____ FAX _____ mail _____

Autorità giudiziaria richiedente: Tribunale per i Minorenni Tribunale Ordinario
 Procura della Repubblica Corte d'Appello

DATI ANAGRAFICI del/i MINORE/i:

Cognome _____ Nome _____

Età _____

Scuola frequentata _____

DATI ANAGRAFICI del GENITORE (o altro adulto) INCONTRANTE:

Cognome _____ Nome _____

Età _____

Attività lavorativa _____

Telefono _____ Cellulare _____

DATI ANAGRAFICI del GENITORE (o altro adulto) ACCOMPAGNANTE:

Cognome _____ Nome _____

Età _____

Attività lavorativa _____

Telefono _____ Cellulare _____

Condizione giuridica dei genitori:

Separazione Divorzio Altro _____

Eventuale presenza di famiglia/e affidataria/e o strutture di accoglienza

Altri servizi coinvolti: Municipio

ASL RM

Altro

Interventi già effettuati o tuttora in corso e individuazione di eventuali criticità:

STORIA FAMILIARE (famiglia d'origine, storia della separazione, famiglia ricostituita, altri figli coinvolti, etc.; indicazioni utili sulla coppia genitoriale in riferimento alle funzioni allevanti e di cura del bambino)

INFORMAZIONI SUL BAMBINO (inserimento scolastico, rapporto con i servizi socio-sanitari, risorse ed eventuali problematiche psicologiche evidenziate)

DURATA DELL'INTERRUZIONE della frequentazione tra il minore e il genitore incontrante e motivazione

Provvedimenti, prescrizioni e sanzioni della Magistratura (precedenti all'attuale provvedimento)

Breve ipotesi di progetto

- **Si allega copia del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria che prescrive l'intervento del Servizio per il Diritto di Visita e di Relazione**
- ALTRI ALLEGATI

Firma del referente del caso

L'On. PRESIDENTE pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.

Infine la Giunta, in considerazione dell'urgenza di provvedere, dichiara, all'unanimità, immediatamente eseguibile la presente deliberazione a norma di legge.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
Ignazio R. Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
S. Buarnè

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Capitolina nella seduta
del **21 ottobre 2015**.

Dal Campidoglio, lì

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....